

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ITALIAN- SWISS BRONIES

- Articolo 1

Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata «Italian - Swiss Bronies», con sede in via Papa Giovanni XXIII, n. 11, presso San Giuliano Milanese, 20098 (MI).

L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

Gli acronimi APS (Associazione di Promozione Sociale) ed ETS (Ente del Terzo Settore) potranno essere inseriti nella denominazione e saranno utilizzabili nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il trasferimento della sede legale dell'Associazione non comporta modifica statutaria solo nel caso in cui tale trasferimento avvenga nello stesso comune.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

- Articolo 2

Statuto

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea degli Associati può deliberare l'eventuale Regolamento di Esecuzione dello Statuto per disciplinare aspetti organizzativi più specifici.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli Associati; costituisce sistema di regole fondamentali di funzionamento della Associazione medesima, armonizzandone ogni attività.

- Articolo 3

Finalità ed Attività

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui infra in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

Tali attività comprendono: conservazione e diffusione della cultura Brony, promozione di attività ricreative e di incontro sociale tra persone appassionate del franchise «My Little Pony» di proprietà

Hasbro Inc., organizzazione di eventi rivolti ad appassionati di cultura pop, serie televisive, film, comunemente detti "convention fan" o "Meetup", organizzazione dell'evento "EponaFest" con cadenza annuale o biennale, sensibilizzazione alla protezione dell'ambiente e conservazione del territorio.

Ai sensi di quanto specificamente previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale:

« e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;));

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; »

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

- Articolo 4

Associati

Sono definiti “Associati” all’Associazione Italian-Swiss Bronies le persone fisiche che condividono finalità e scopi associativi e che si impegnano a realizzare le attività di interesse dell’APS, le quali abbiano ottenuto tale status con delibera associativa.

L’Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche associate. Se tale numero minimo dovesse venir meno, deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, avanzata in forma scritta tramite i canali di comunicazione dell’Associazione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale, nonché dandone comunque notizia all’Assemblea degli Associati. La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di ammissione.

Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea degli Associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La qualifica di Associato è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

- Articolo 5

Diritti e doveri degli associati

Gli Associati hanno pari diritti e doveri.

In particolare, hanno il diritto di:

- partecipare agli eventi organizzati dall'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- esaminare i libri sociali, suggerire attività e luoghi per le prossime riunioni o convegni;
- partecipare alle votazioni per eleggere l'organo di amministrazione;
- diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/2017.

Gli Associati hanno il dovere di: rispettare il presente Statuto in ogni sua parte; versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo, partecipare e contribuire secondo le proprie capacità e predisposizioni personali alle attività dell'associazione.

Gli Associati minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in Assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

- Articolo 6

Perdita della qualifica di Associato

Oltre che per morte, la qualifica di Associato si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

L'Associato può in qualsiasi momento notificare al Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, l'Associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea degli Associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di Associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

- Articolo 7

Volontariato

L'Associato o il Tesserato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di Associato o Tesserato volontario non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario.

Ai volontari possono essere, eventualmente, solo e soltanto rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata, dietro apposita documentazione.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un

registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

- Articolo 8
- Organi sociali

L'Associazione è composta dai seguenti organi:

- Assemblea degli Associati
- Consiglio Direttivo

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

- Articolo 9
- Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano, composto dai soggetti aderenti all'APS ed inseriti all'interno dello staff con delibera del Consiglio Direttivo; gli Associati contribuiscono, secondo capacità e propensioni personali, allo sviluppo dell'Associazione ed al raggiungimento dei suoi obiettivi.

I lavori dell'Assemblea degli Associati sono sottoposti alla direzione, ma non al controllo, del Consiglio Direttivo.

Durante le riunioni dell'Assemblea, ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro Associato, conferendo delega scritta. Ciascun Associato può rappresentare solo un altro Associato.

L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Segretario, i quali ne animano e dirigono i lavori.

L'Assemblea può essere convocata da un membro del Consiglio Direttivo, ovvero a richiesta di almeno un decimo degli Associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

I voti sono palesi per appello nominale, tranne i casi nei quali sia espressamente previsto voto segreto.

Di ciascuna riunione dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato elettronicamente, ovvero fisicamente presso la sede dell'Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

- Articolo 10

Compiti dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- discute e vota in merito alle attività di attuazione degli obiettivi dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera su qualsiasi altro oggetto attribuitole dalla legge.

- Articolo 11

Assemblea ordinaria

L'Assemblea degli Associati in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvi i casi espressamente previsti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli Associati non hanno diritto di voto.

- Articolo 12

Assemblea straordinaria

L'Assemblea degli Associati straordinaria è convocata nei casi di modifica dello Statuto o scioglimento dell'Associazione.

Per la modifica dello Statuto associativo, è necessaria la presenza di almeno 2/3 degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la delibera di scioglimento dell'Associazione e liquidazione del relativo patrimonio, è del pari necessaria la presenza di almeno 2/3 degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- Articolo 13

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione generale, governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi dell'Assemblea degli Associati, alla quale risponde direttamente.

I ruoli al suo interno si riferiscono a figure di direzione generale e governance dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo, la quale si sovrappone alla qualifica di Associato, deve essere votata dall'Assemblea degli Associati con voto segreto, alla presenza di almeno 2/3 dell'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti.

La perdita della qualifica di Associato fa venir meno anche quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti la cui competenza non sia di pertinenza dell'Assemblea degli Associati.

In particolare:

- amministra l'Associazione ed attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio;
- stipula contratti inerenti alle attività associative;
- dirige e coordina i lavori dell'Associazione;
- delibera sull'ammissione di nuovi Associati, accogliendone o rigettandone le domande sentita l'Assemblea degli Associati.

- Articolo 14

Ruoli del Direttivo

I ruoli all'interno del Consiglio Direttivo sono tre, attribuiti mediante votazione ad altrettanti soggetti:

- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Tesoriere

È possibile l'elezione di un quinto membro, il cui ruolo dovrà essere definito con apposita delibera dell'Assemblea degli Associati.

Le cause di cessazione dalla carica di membro del Consiglio Direttivo sono: scadenza del mandato, impedimento permanente, dimissioni volontarie, revoca del mandato da parte dell'Assemblea degli Associati votata con le medesime modalità di cui alla nomina, perdita della qualifica di Associato. Ciascuna carica all'interno del Consiglio Direttivo è incompatibile con l'esercizio di altre cariche. In via eccezionale e temporanea, il Segretario può svolgere le funzioni di Tesoriere e viceversa, in attesa di nuova elezione per il ruolo vacante.

Il Presidente dirige ed anima le riunioni dell'Assemblea degli Associati. Svolge funzioni di direzione generale e governance dei Team di lavoro. Ha potere di firma per conto dell'Associazione e la rappresenta verso terzi.

Il Vicepresidente svolge le funzioni di Presidente in caso di impedimento temporaneo o permanente di quest'ultimo, in attesa di nuove elezioni.

Il Segretario sostituisce Presidente e Vicepresidente in caso di impedimento temporaneo o permanente. Cura il mantenimento e la regolarità dei documenti associativi di carattere legale, aventi validità sia interna che esterna. Provvede, inoltre, a liquidare le spese associative verificandone la regolarità ed autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento. Ha potere di firma per conto dell'Associazione e la rappresenta verso terzi.

Il Tesoriere cura il patrimonio associativo, autorizzando entrate ed uscite di qualsiasi natura. Redige il bilancio di esercizio e svolge funzioni di consulenza obbligatoria e vincolante in occasione di decisioni in grado di influire sul patrimonio associativo. Presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri

del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Ha potere di firma per conto dell'Associazione e la rappresenta verso terzi.

- Articolo 15

Decadenza del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo decade:

- - per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- - per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- - per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, i singoli Consiglieri decadono:

- - per dimissioni;
- - per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

- Articolo 16

Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli Associati;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni degli organi associativi;
- il registro dei volontari.

Tutti gli Associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

I libri sociali possono essere tenuti sia in formato fisico che elettronico.

- Articolo 17

Il patrimonio associativo

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

I beni facenti parte del patrimonio dell'Associazione sono sia materiali che immateriali. Tra i primi, rientrano beni immobili, beni mobili registrati e non registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione ed essere ad essa intestati.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

In nessun caso, tantomeno in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio associativo.

- Articolo 18

Divieto di distribuzione degli utili ed obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione vieta di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi, nonché fondi, riserve o capitale di qualsiasi tipo durante e dopo la propria vita ai sensi del D. Lgs. 117/2017, art. 8 comma 2.

È fatto altresì obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento esclusivo delle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto.

- Articolo 19

Esercizio Sociale e Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione, formato dallo stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, è annuale e decorre dalla conclusione dell'evento organizzato dall'Associazione con cadenza annuale, denominato EponaFest. Pertanto, l'anno sociale e l'esercizio finanziario non coincidono con l'anno solare.

Nel caso l'evento EponaFest non dovesse verificarsi, l'anno sociale e l'esercizio finanziario decorreranno a partire dall'ultimo esercizio sino al 30 giugno. È comunque imprescindibile il rispetto del termine previsto per il deposito del bilancio, ovvero il 30 giugno di ogni anno, presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli Associati.

Il bilancio è predisposto dal Direttivo nella persona del Tesoriere e viene approvato dall'Assemblea degli Associati entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

- Articolo 20
Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive

modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea degli Associati dovrà provvedere alla nomina di un Organo di Controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Ove istituito, l'Organo di Controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

- Articolo 21
Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina le modalità di attuazione.

- Articolo 22
Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge, nonché da apposito contratto stipulato dall'Associazione.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinque per cento del numero degli Associati.

- Articolo 23

Responsabilità dell'associazione

Qualunque soggetto che vanti una posizione creditizia nei confronti dell'Associazione, in forza di una valida obbligazione, può far valere le proprie ragioni sul fondo comune.

Delle obbligazioni assunte per conto dell'Associazione rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. È fatto comunque salvo diritto di regresso dell'Associato adempiente sul patrimonio associativo.

- Articolo 24

Clausola compromissoria

La decisione su qualsiasi controversia che possa sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

- Articolo 25

Scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione secondo le modalità previste dall'art. 12 del presente Statuto, dopo l'estinzione di ogni possibile ed eventuale obbligazione, il patrimonio della stessa è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

- Articolo 26

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.